

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/704 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018

relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2018) 2729]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei summenzionati tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la propria valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1º novembre 2017. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2018 per i servizi di rotta a seguito di contatti con la Commissione.
- (5) In base a tale valutazione la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2018 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 196 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

